

**COMUNE DI  
CERVA**

DELIBERAZIONE N. 29

DATA: 23/12/2013

PROVINCIA DI CATANZARO

**COPIA  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29**

**OGGETTO: Bilancio di previsione esercizio 2014.  
Determinazione aliquota opzionale addizionale comunale  
all'I.R.PE.F. – Approvazione nuovo regolamento.**

L'anno DUEMILATREDICI il giorno 23 del mese DICEMBRE di alle ore 18,55 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione STRAORDINARIA ed in PRIMA convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENZE (SI/NO)
1	MARCHIO MARIO	SINDACO/PRESIDENTE	SI
2	COLOSIMO PIERINO	ASSESSORE	SI
3	FILIPPIS MARIANO	CONSIGLIERE	SI
4	AGOSTINO GIUSEPPE	"	SI
5	SACCO GIOVANNI	"	SI
6	CANINO AUGUSTO	"	NO
7	RIZZUTI FABRIZIO	"	NO
			Presenti n. 5 Assenti n. 2

Il PRESIDENTE Sig. Mario Marchio, nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti.

La seduta è pubblica.

Partecipa il Segretario Sig. Cilurzo Dr. Luciano il quale provvede alla redazione del presente verbale:

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;

Dato atto che, questo comune, per l'anno 2013, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28/12/2012, esecutiva, ha variato l'aliquota unica dell'addizionale comunale Irpef, portandola dalla misura del 0,40%, alla misura unica di 0,60 punti percentuali;

Atteso che le difficoltà di garantire il pareggio e gli equilibri di bilancio per l'anno 2014, alla luce dei tagli alle risorse provenienti dallo Stato, nonché, alle difficoltà introdotte dal rispetto del patto di stabilità, rendono necessario incrementare le entrate correnti per assicurare la copertura delle spese e l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza;

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2014-2016, *modificare* l'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo, un'aliquota unica in misura pari allo 0,80%;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 52.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'*aliquota unica* di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF relativi all'anno d'imposta 2011, messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (parere n. 12 del 17/12/2013);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Vista la normativa vigente in materia di contabilità e di finanza pubblica a cui sono sottoposti gli enti locali;

UDITA la relazione del Presidente;

Con il seguente risultato della votazione, espressa nei modi e forme di legge, proclamata dal Presidente:

Presenti n. 5 - Votanti n. 5 – Favorevoli n. 5;    Contrari n. ==;    - Astenuti n. ==;

## **D E L I B E R A**

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2014:

\*\*\*\*\*

### ***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF***

#### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

#### **Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF**

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, **l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata, a decorrere dall'anno 2014, nella misura UNICA dello 0,8%.**

#### **Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti**

1. non sono previste particolari esenzioni.

#### **Art. 4 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 in sostituzione del precedente approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 9 del 30/01/2007.

\*\*\*\*\*

3. di quantificare presuntivamente in € 52.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 2.
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
5. di pubblicare il presente regolamento:
  - ♦ sul sito internet del Comune.
  - ♦ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
  - ♦ di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti Favorevoli n. 5; Contrari n. ==;  
- Astenuti n. ==;

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

VISTO, si esprime parere FAVOREVOLE

Cerva 23/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Francesco Corea

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

VISTO si esprime parere FAVOREVOLE

Cerva 23/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Francesco Corea

Il presente verbale, viene letto, approvato e firmato dai sottoscritti:

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. Luciano Cilurzo

Il Sindaco - Presidente  
F.to Mario Marchio

Della su estesa deliberazione venne iniziata la pubblicazione (art. 124 T.U. D.Lgs. 267/2000)  
il giorno 30/12/2013

CERVA, li 30/12/2013

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. Luciano Cilurzo

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 30/12/2013  
( ) decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo;  
(X) perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° T.U. D.Lgs. 267/2000);

CERVA, li 30/12/2013

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. Luciano Cilurzo

E' copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

CERVA, li 30/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Francesco Corea